



Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

INDICE

Art. 1

Oggetto e finalità

Art. 2

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

Art.3

Modalità di gestione

Art. 4

Concessione in uso degli impianti scolastici

Art. 5

Individuazione della proposta più vantaggiosa

Art.6

Esito infruttuoso delle procedure di selezione

Art. 7

Servizio bar

Art. 8

Disposizioni transitorie

Art. 9

Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi (**impianti scolastici**) e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, **valorizzandone le funzioni sociali ed aggregative;**

b) dare piena attuazione al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi.

4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006.

Art. 2

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:

a) impianti avente rilevanza economica: ove per caratteristiche tecnico - strutturali si possono svolgere attività sportive atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;

b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

c) impianti scolastici, **acquisiti in uso da terzi come da art.1 comma 2**: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

Art.3

Modalità di gestione

Gli impianti sportivi del Comune di Bareggio potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

a) nel caso di impianti aventi rilevanza economica mediante affidamento in concessione, a norma dell'art.30 del d.lgs. n.163 del 12.04.2006, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata; qualora venga richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari.

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, l'affidamento della gestione avverrà mediante definizione di convenzioni, scegliendo l'ente affidatario con procedure ad evidenza pubblica in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.

c) nel caso di impianti scolastici la gestione avverrà in economia concedendo gli impianti stessi in uso in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, secondo le modalità descritte all'articolo seguente.

Art. 4

Concessione in uso degli impianti scolastici

1. La richiesta per l'utilizzo deve essere presentata all'inizio di ogni anno sportivo **(settembre-giugno)** presso i competenti servizi comunali, specificando nella domanda quali impianti si intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi. Il responsabile comunale competente, organizzato il calendario d'utilizzo, **secondo i criteri preferenziali stabiliti con delibera di Giunta**, rilascia infine il relativo atto di concessione d'uso, trasmettendone copia alla scuola.

2. Le richieste di utilizzo impianti pervenute successivamente alla assegnazione annuale verranno tenute in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.

3. Le tariffe per l'utilizzo vengono stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale, in considerazione delle spese di manutenzione degli immobili e delle utenze, oltre che della agevolazione all'accesso allo scopo di promozione della pratica sportiva.

Art. 5

Individuazione della proposta più vantaggiosa

1. Nei casi di cui alle lettere a), b), dell'articolo 3, l'individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione di elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto quali:

a) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;

b) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;

c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;

e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;

f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

i) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

l) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

m) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Le procedure per la scelta dell'ente affidatario verranno svolte dal competente responsabile comunale a norma dell'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art.6

Esito infruttuoso delle procedure di selezione

Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 è consentito l'affidamento a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al d.lgs. n.155 del 24 marzo 2003, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 7

Servizio bar

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo della promozione sociale reso dallo sport, ai soggetti affidatari degli impianti , è riconosciuto il diritto ad esercitare il servizio di bar, qualora negli impianti fosse possibile esercitare tale servizio per le caratteristiche tecniche degli immobili, e ferma restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, senza che sia per questo dovuto ulteriore canone, se previsto.

Art.8

Disposizione transitorie

In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o altri accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi. In prossimità di tali scadenze i competenti servizi comunali procederanno alla scelta di nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio :

- art. 8 TUEL: valorizzazione delle libere forme associative con particolare riferimento a quelle sportive
- art. 112 TUEL: gestione dei SPL rivolti alla realizzazione di fini sociali e promozione sviluppo economico e civile
- art. 3 TUEL: Comuni titolari di funzioni proprie e di quelle conferite da Stato e Regioni secondo il principio di sussidiarietà...svolte grazie all'ausilio delle formazioni sociali (SSD e ASD)

- art. 60 DPR 616/77: sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di ... promozione di attività ricreative e sportive
- art. 90 L. 289/2002: disciplina delle forme di utilizzo e gestione IS
- L.R. Lombardia n. 27/2006
- art.7 L. 186/2004
- d.lgs. n. 163/2006